



Il Guardiaparco

BOLLETTINO UFFICIALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA GUARDIE DEI PARCHI E DELLE AREE PROTETTE
ASSOCIAZIONE FONDATA NEL 1991

Anno VI n° 20 - Marzo 2008 - Trimestrale distribuito gratuitamente ai soci ed alle istituzioni pubbliche.
Autorizzazione Tribunale di Viterbo n. 548 del 7 luglio 2005 - Poste Italiane s.p.a. Spedizione in A.P. 70 % DCB VITERBO
Inviato con spedizione postale ai soci dell'Associazione ed alle Aree Protette Italiane - Tiratura 1000 copie

LA NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI

della Dott.ssa Stefania Pallotta

Dopo aver accertato la sussistenza di una violazione amministrativa ambientale, l'organo di controllo deve darne comunicazione a trasgressore e responsabile in solido, affinché questi siano messi in condizione di esercitare le proprie facoltà di pagare in misura ridotta o presentare le difese ai sensi, rispettivamente, degli artt. 16 e 18 della legge n. 689/1981.

L'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 disciplina due diverse forme di comunicazione dell'illecito amministrativo: l'una immediata, attraverso consegna di copia del verbale di contestazione direttamente a trasgressore e/o obbligato in solido, che lo controfirmano per ricevuta; l'altra differita, mediante notifica dell'atto di contestazione agli interessati residenti in Italia entro il termine perentorio di novanta giorni dall'accertamento.¹

In linea di principio, la notifica-

zione può essere eseguita di persona oppure a mezzo del servizio postale. Infatti, per la forma della contestazione immediata o della notificazione il 4° comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981 rinvia alle leggi vigenti in materia.

In primo luogo, tale rinvio va letto come richiamo agli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, recanti la disciplina dei modi e tempi delle notificazioni. In base al combinato disposto dell'art. 137, 1° comma c.p.c. e dell'art. 14, 4° comma della legge n. 689/1981, nell'ambito del procedimento sanzionatorio le notifiche possono essere eseguite anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione: da una parte, l'art. 137, 1° comma c.p.c., nell'affidare il procedimento notificatorio all'ufficiale giudiziario, fa comunque salve eventuali diverse disposizioni normative; d'altro canto, l'ultima parte

del citato 4° comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981 stabilisce che la notificazione degli estremi della violazione può in ogni caso essere effettuata anche da un funzionario dell'ente accertatore, seguendo le modalità previste dal codice di procedura civile. Precisando la portata del 4° comma dell'art. 14, la giurisprudenza ha escluso la nullità della notifica eseguita non personalmente dal funzionario che ha accertato la violazione, ma da altro appartenente allo stesso ufficio, poiché non ha riconosciuto la sussistenza di alcun legame funzionale personale tra l'attività di accertamento dei fatti e quella di notificazione degli atti.²

La notificazione può essere eseguita anche a mezzo del servizio postale, in conformità alla disciplina dettata dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

In tema di notifiche a mezzo posta, la giurisprudenza di legittimità³ ha precisato che la legge n. 890/1982 riserva tutti gli adempimenti del procedimento di notificazione all'amministrazione postale, escludendo che il procedimento notificatorio rientri tra quei "servizi postali" che i direttori provinciali delle poste possono affidare in concessione ad agenzie private.

Sul sistema delle notifiche delineato dal codice di procedura civile e dalla legge n. 890/1982 è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 26 novembre 2002, n. 477, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4 della legge n. 890/82, nella parte in cui prevedono che la notifica si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto, anziché a quella, antecedente, di consegna all'ufficiale giudiziario.⁴

LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SANZIONATORI

di Marco Rubegni

Spesso si parla dell'importanza di una puntuale e ben documentata attività di accertamento che porta alla successiva contestazione della violazione, qualora se ne ravvisi l'esistenza.

Un po' meno si parla (e si scrive) di tutte le attività che vengono svolte contemporaneamente e successivamente alla contestazione di un illecito.

Protocollo, notifiche dei processi verbali tramite il Servizio Postale od i Messi Notificatori, qualora gli stessi non vengano notificati immediatamente, gestione degli scritti difensivi, dei pagamenti, con attenzione ai termini previsti per legge, delle eventuali Ordinanze Ingiunzioni di pagamento o Ordinanze di Archiviazione, dei ricorsi e, per finire di tutto ciò che riguarda le iscrizioni a ruolo delle sanzioni non pagate.

Per le Polizie Locali titolari di funzioni di polizia stradale, il maggior flusso di informazioni deriva da contestazioni di violazioni al codice della strada, informazioni gestite in modo elettronico con l'ausilio di appositi software elaborati da ditte specializzate; sarebbe altrimenti impossibile gestire queste enormi quantità di dati.

I servizi o i corpi di Vigilanza degli Enti Parco (Polizia Locale e non) elevano un quantitativo di verbali di gran lunga inferiore rispetto al più piccolo comune; tuttavia la gestione di questi flussi di dati risulta, per gli Enti Parco, sicuramente più problematica per l'assenza di strumenti informatici idonei e di unità destinate in modo esclusivo a tali attività.

La gestione dei procedimenti amministrativi sanzionatori derivanti dalla contestazione di illeciti di competenza dell'Ente Parco e di altre au-

torità amministrative, è un'attività di fondamentale importanza per seguire, portare a termine e dare una rilevanza incisiva all'attività di prevenzione e repressione compiuta dai Guardiaparco sul territorio.

Perderebbe qualsiasi importanza l'attività di controllo se le sanzioni irrogate nel caso di illeciti non venissero pagate. Il trasgressore si sentirebbe libero di compiere l'attività illecita, non avendo riportato conseguenze negative a seguito della sua azione od omissione.

Uno strumento indispensabile per la gestione dei procedimenti amministrativi sanzionatori è il protocollo dei verbali; meglio se informatizzato, ha l'importante funzione di archiviare ed organizzare i flussi di dati derivanti dalla contestazione delle violazioni. Il protocollo, data-base di consultazione continua e rapida, deve avere carattere cronologico e contenere tutte le informazioni suddivise per ogni singolo procedimento; tali informazioni saranno utilizzate per individuare i precedenti di un trasgressore, le sanzioni pagate e da pagare, le norme violate, le date di notifica degli atti e tanto altro ancora.

Analizziamo brevemente le attività relative alla gestione dei procedimenti amministrativi sanzionatori.

Da premettere che ogni Ente dovrebbe adottare un regolamento necessario per fissare delle procedure omogenee e trasparenti; tale regolamento dovrebbe, in linea di massima, contenere la quantificazione delle spese di procedimento a carico del trasgressore, gli elementi di valutazione per la graduazione della sanzione da applicare, i termini e le procedure per presentare eventuali istanze (a titolo di esempio possiamo menzionare l'istanza per la richiesta

IN MEMORIA DEL COLLEGA VALERIO LUCENTINI



Dedichiamo questo spazio al ricordo di Valerio Lucentini, scomparso prematuramente in seguito ad una grave malattia. Valerio è stato uno dei primi Guardiaparco della Regione Lazio, lavorava nella Riserva Naturale Tevere-Farfa. Da poco aveva cambiato profilo per dedicarsi di più a ciò che amava: l'educazione ambientale e l'osservazione degli animali nel loro ambiente naturale. Molti di noi lo ricordano per le sue doti di generosità, serenità, disponibilità; il suo modo particolare di vedere ed interpretare la figura del Guardiaparco. Un ricordo affettuoso dai colleghi della R. N. Tevere-Farfa, da tutti i Guardiaparco e dalla Redazione de "Il Guardiaparco". Le più sentite partecipazioni alla moglie Anna Maria e ai figli Alessandro e Francesca.

LA NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI

continua da pag. 1

In virtù del "principio della sufficienza del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante",⁵ la Consulta riconosce come palesemente irragionevole e lesivo del diritto di difesa del notificante che un effetto di decadenza possa discendere da un adempimento rimesso a soggetti diversi dal notificante, quali gli ufficiali giudiziari e gli agenti postali. Sulla base di queste premesse, la Corte Costituzionale riconosce la scissione soggettiva del momento di perfezionamento del procedimento notificatorio tra notificato e notificante. Per il notificante il momento di perfezionamento della notifica coincide con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'agente postale, indipendentemente dalla data di effettiva ricezione da parte del notificato; invece, per il destinatario la notifica si perfeziona solo alla data dell'effettiva ricezione dell'atto, con la conseguente decorrenza da quello stesso giorno dei termini imposti al destinatario dell'atto.

In sintesi, secondo la giurisprudenza costituzionale,⁶ il principio secondo cui la notifica deve considerarsi perfezionata in momenti diversi per notificante e notificato è recepito tra le norme generali sulla notificazione degli atti.

A questo punto, occorre domandarsi se il richiamato principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo della notifica si applichi anche ai verbali di contestazione.

Come abbiamo visto, l'atto di contestazione della violazione amministrativa ambientale, qualora non sia oggetto di comunicazione immediata contestualmente all'accertamento, deve essere notificato ai suoi destinatari, a pena di estinzione dell'obbligazione sanzionatoria; conseguentemente, si ritiene che anche per tale atto viga il principio, affermato dalla giurisprudenza costituzionale, della distinzione del tempo del perfezionamento della notifica tra notificante e notificato. Tale assunto trova oggi anche una conferma nella recente Circolare del Ministero dell'Interno N. 300/A/1/26466/127/9 20 agosto 2007, intervenuta sul tema in relazione alle violazioni del codice della strada.

In conclusione, il momento del perfezionamento della notifica del verbale contestazione varia per notificante e notificato. Se l'accertatore mittente opta per la notifica a mezzo posta, senza provvedere diretta-

mente alla notifica nelle mani del destinatario, la notifica si perfeziona dal giorno di consegna del verbale di contestazione all'ufficio postale; invece, per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notifica solo alla data della ricezione del verbale di contestazione, come risulta attestata dall'avviso di ricevimento.

Sul piano operativo tale principio comporta che, per gli agenti accertatori, il rispetto del termine di novanta giorni imposto dall'art. 14, 2° comma della legge n. 689/1981 debba essere calcolato dall'accertamento fino alla consegna del verbale di contestazione all'agente postale, senza includere anche il tempo del successivo procedimento notificatorio eseguito dagli uffici delle poste. Tuttavia, per il trasgressore e il responsabile solidale il termine di sessanta giorni per il pagamento in misura ridotta (art. 16 l. 689/81) e quello di trenta giorni per l'esercizio delle difese (art. 16 l. 689/81) continuano a decorrere dalla data della ricezione dell'atto di contestazione, attestata dall'avviso di ricevimento.

Dott.ssa Stefania Pallotta

Note

¹ Il 2° comma dell'art. 14, prevede un termine di trecentosessanta giorni per la notifica degli estremi della violazione ai trasgressori residenti all'estero.

² Cass. civ., 13 gennaio 2006, n. 539.

³ Cass. civ., sez. I, 21 settembre 2006, n. 20440.

⁴ Per un'approfondita analisi della pronuncia, si veda il commento di Giovanni Virga, *Eliminata l'alea delle notifiche per posta*, in: www.LexItalia.it

⁵ Il principio è stato già affermato, in tema di notificazioni all'estero, nella sentenza della Corte Costituzionale 3 marzo 1994, n. 69.

⁶ In tal senso, si veda pure Corte Cost., 23 gennaio 2004, n. 28.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com
Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso «Organizzazione e funzionamento di un ufficio sanzioni amministrative ambientali dopo l'entrata in vigore del nuovo testo unico: guida pratica all'istruttoria del procedimento sanzionatorio ambientale»

a cura della Dottoressa Stefania Pallotta, da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni".

LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SANZIONATORI

continua da pag. 1

di pagamento del minimo edittale della sanzione e l'istanza per la rateizzazione del pagamento).

Procedure a seguito di mancato pagamento in misura ridotta delle sanzioni

Le attività comportano uno stretto coordinamento con l'Ufficio Ragioneria dell'Ente che ha una situazione aggiornata dei pagamenti.

Qualora il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido, non abbiano provveduto al PMR della sanzione, o vi abbiano provveduto oltre i termini o in modo parziale, gli agenti accertatori dovranno inviare al Presidente dell'Ente - ora Dirigente - (autorità amministrativa competente) il rapporto, previsto dall'art. 17 della l. 689/81. Il rapporto può essere integrato dal semplice invio del processo verbale di contestazione qualora lo stesso contenga gli elementi necessari per una puntuale valutazione dell'illecito. Ricevuto il rapporto il Dirigente provvede all'emissione dell'Ordinanza con cui determina l'ammontare della sanzione e ne ingiunge il pagamento al trasgressore o archivia il procedimento qualora valuti l'insussistenza dell'illecito.

Presentazione di scritti difensivi

Sulla base di quanto disposto dall'art. 18 della l. 689/81 entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore o l'obbligato in solido possono far pervenire all'Ente scritti difensivi.

Nel caso di presentazione degli scritti difensivi oltre il termine stabilito per legge, il Dirigente valuterà se esaminare o meno le stesse, sulla base del principio di buona amministrazione, al fine di evitare un'inutile opposizione giudiziale avverso l'ordinanza ingiunzione, in modo particolare se dagli argomenti difensivi si ricava l'insussistenza dell'illecito.

Con gli scritti difensivi le parti interessate possono altresì chiedere di essere sentite.

Controdeduzioni dei verbalizzanti

A seguito della presentazione di scritti difensivi, il Dirigente trasmette gli stessi ai verbalizzanti indicando il termine entro il quale devono essere comunicate le loro controdeduzioni. Si precisa che nonostante la sentenza della Cassazione a sezioni unite civili n. 9591 del 27/04/2006 abbia sancito l'inapplicabilità del termine previsto dall'art. 2 comma 3 della l. 241/90 al procedimento amministrativo sanzionatorio, dalla quale deriva che la pretesa sanzionatoria debba essere fatta valere entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, può essere comunque fissato un termine per la comunicazione delle controdeduzioni al fine di evitare un eccessivo ristagno delle procedure.

Audizione

Il trasgressore o l'obbligato in solido possono, in fase di presentazione degli scritti difensivi o con atto separato (che deve comunque pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione o notifica-

della violazione), chiedere di essere sentiti.

A seguito di tale richiesta sarà necessario provvedere, per iscritto, alla convocazione dell'opponente. L'audizione, generalmente può essere rinviata, definendo la nuova data, in presenza di un giustificato impedimento comunicato tempestivamente. Contestualmente all'audizione viene redatto un verbale che, sottoscritto dai verbalizzanti, dall'interessato o suo delegato e dall'eventuale persona di fiducia intervenuta, costituirà parte integrante della documentazione alla base del provvedimento di ingiunzione o di archiviazione.

L'audizione viene convocata presso la sede dell'Ente Parco e sarà svolta dal Dirigente, con la presenza di un collaboratore per la funzione verbalizzante.

Provvedimenti di autotutela

Si possono verificare situazioni in cui, in mancanza di scritti difensivi avverso il processo verbale di contestazione o di opposizione giudiziale avverso il provvedimento di ingiunzione, vengano riscontrati, direttamente dall'autorità amministrativa competente, elementi oggettivi a seguito dei quali il Dirigente può emettere ordinanza motivata di archiviazione degli atti. È possibile, a titolo di esempio, che i dati relativi al pagamento della sanzione vengano comunicati successivamente all'emissione dell'Ordinanza Ingunzione di pagamento, ovvero che si riscontri la scadenza dei termini per la notifica dell'atto.

Sequestro amministrativo e confisca

Prima di procedere a sequestro amministrativo è necessario (sembra scontato ma non lo è) accertarsi se risulta istituito, per lo meno nell'Ente di appartenenza, il registro dei sequestri amministrativi; su tale registro, come previsto dal D.P.R. 571/82, devono essere riportate una serie di informazioni relativamente al trasgressore ed al materiale sequestrato. Il sequestro amministrativo deve essere documentato tramite la redazione di un verbale; a differenza del sequestro preventivo o probatorio, il sequestro amministrativo non ha bisogno di convalida e, a meno che ciò non sia espressamente previsto da disposizioni legislative, non è mai obbligatorio; avverso lo stesso può essere proposta opposizione all'Autorità competente, anche immediata, comunque non oltre il termine di trenta giorni. Entro i dieci giorni successivi il Dirigente emette ordinanza motivata con la quale accoglie, disponendo il dissequestro, o rigetta, disponendo la confisca, il ricorso.

Applicazione del minimo edittale

Sulla base del principio di discrezionalità della P.A. è possibile prevedere che il trasgressore, sulla base di criteri ben stabiliti e con apposita istanza, possa richiedere che la sanzione venga applicata nel minimo edittale.

Pagamento rateale

In base a quanto disposto dall'art. 26 della l. 689/81, il trasgressore può

richiedere, con apposita istanza (che dovrebbe riportare almeno i seguenti dati: la motivazione per cui viene richiesta la rateizzazione, il numero di rate in cui si desidera che venga dilazionato il pagamento, l'accettazione delle condizioni di pagamento e delle clausole previste in caso di inadempimento), di essere ammesso al pagamento rateale della sanzione comminata. Nelle more della decisione il procedimento rimane sospeso. La richiesta può essere presentata anche contestualmente alle eventuali memorie difensive. L'Ente provvederà a definire i limiti minimi di ciascuna rata ed il numero minimo e massimo di rate che può essere accordato, sempre nel rispetto dei parametri fissati dal citato art. 26.

L'eventuale accettazione o diniego dell'istanza, su valutazione del Dirigente, che stabilisce la scadenza delle singole rate, viene comunicata al trasgressore. Decorso inutilmente, anche per una sola volta, il termine fissato per il pagamento, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione e l'Ente provvederà ad attivare le procedure esecutive senza ulteriori avvisi. In ogni momento il debito può essere estinto con un unico pagamento.

Un discorso a parte, piuttosto complesso per il numero di disposizioni legislative interessate, va fatto nel caso del mancato pagamento dell'Ordinanza Ingunzione: l'iscrizione a Ruolo delle sanzioni. Gli Enti Parco, in considerazione del numero di sanzioni irrogate, avranno un numero limitato di iscrizioni a ruolo, ma le incombenze dettate dalle leggi rimangono. L'argomento sarà trattato nel prossimo numero.

Come si può capire la gestione dei procedimenti amministrati sanzionatori presuppone un aggiornamento normativo periodico e rappresenta un carico di lavoro piuttosto impegnativo per gli addetti a tale mansione.

Marco Rubegni

Parco Regionale della Maremma

La Redazione, ad integrazione dell'articolo di Rubegni, ha voluto inserire una importante sentenza della Corte di Cassazione di cui riportiamo il contenuto.

Notifiche: è nulla la notifica a mani del portiere, se l'ufficiale giudiziario non attesta di aver prima ricercato le altre persone abilitate a ricevere l'atto.

Corte di cassazione, sezione II civile, 31 gennaio 2008, n. 2304

È nulla la notificazione effettuata a mani del portiere dello stabile del destinatario, qualora l'ufficiale giudiziario si limiti a dare atto nella relata della precaria assenza del destinatario senza certificare l'avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l'atto, salvo che le parole da lui impiegate lascino comunque intendere il mancato rinvenimento, nel luogo della notifica, di ogni altra persona abilitata a ricevere l'atto in vece del destinatario.

Marco Rubegni

Parco Naturale della Maremma



www.TURTLES.it



Le originali
catene
da passeggio

Granzotto & C snc - Via Stazione, 30 - 31050 Barcon di Vedelago (TV)
Tel: 0423 473014 - Fax: 0423 772825 - Mail: info@turtles.it; turtles@turtles.it

L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA NEI PARCHI E ASPETTI PER LA VITA DI UN TERRITORIO PROTETTO

Basta scorrere alcuni numeri vecchi o recenti del bollettino "Il Guardiaparco" -come è capitato di fare a me- per cogliere con estrema chiarezza che l'attività di vigilanza nei parchi ha a che fare con aspetti delicatissimi per la vita di un territorio protetto; bracconaggio, abusivismo non solo edilizio, ma anche educazione ambientale, visite guidate e molto altro ancora. Non è d'altronde un caso -e qui mi affido ai ricordi del mio ormai lontano impegno nel Parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli- che la istituzione del "corpo" di vigilanza abbia generalmente accompagnato la nascita stessa dell'area protetta. Una vigilanza- anche questo va detto- che già allora, al suo esordio assumeva connotazioni e caratteri in parte nuovi, meno "corporativi" rispetto alla tradizione del Corpo Forestale. E la novità principale era data dal fatto che i nuovi parchi nascevano all'insegna di un rapporto diverso- rispetto alle vecchie riserve statali- con il territorio, le comunità. Un ruolo potremmo dire non più soltanto di interdizione, appunto di "polizia", ma chiamato a misurarsi con nuove esigenze, sollecitazioni e sfide.

Sotto questo profilo l'esperienza dei parchi regionali- soprattutto in alcune regioni che non hanno aspettato la legge quadro del '91 per dotarsi di questo nuovo ente di governo del territorio- ha veramente fatto da battistrada, dotando di la pubblica amministrazione di un nuovo soggetto con competenze fino ad allora non richieste alle istituzioni. Purtroppo la stessa legge quadro -pure importantissima e fortemente innovativa- su questo punto non riuscì a far tesoro -nella misura che sarebbe stata possibile e necessaria- della preziosa e innovativa esperienza dei parchi regionali. L'aver previsto per i parchi nazionali una vigilanza che di fatto non dipendeva dall'Ente parco ha -come poi avremmo potuto toccare con mano- complicato notevolmente le cose. Un ente che non dispone a tutti gli effetti della competenza, impiego e gestione della sua vigilanza è costretto ad adeguarsi a decisioni che vengono prese in altre sedi.

Non è una polemica postuma perché già al momento del voto sulla legge non fummo pochi a sollevare la questione.

E in questa riserva non vi era assolutamente -come pure strumentalmente si cercò di accreditare- ostilità o diffidenza nei confronti del CFS. Ricordo di avere scritto in tempi non sospetti che lo Stato avrebbe potuto tranquillamente -come aveva fatto d'altronde e con successo con il personale statale trasferito alle regioni e non solo quello delle "mutue"- chiedere la scelta volontaria. Qualora i trasferimenti non avessero colmato i posti previsti dalle rispettive piante organiche i parchi vi avrebbero potuto provvedere sulla base di concorsi come per tutto il restante personale.

Non ricordo queste cose per il gusto di una inutile polemica retrospettiva ma semplicemente per richiamare un aspetto di estrema attualità riproposto dai drammatici incendi dell'estate scorsa che hanno duramente colpito alcuni dei più importanti parchi nazionali del sud. Li abbiamo toccati con mano l'inadeguatezza degli organici a cui in questi anni non si è provveduto

senza che i parchi potessero fare quello che i parchi regionali fanno da sempre: gestire autonomamente le piante organiche.

E se questo vale per i parchi terrestri, la situazione della vigilanza nelle aree protette marine è decisamente più grave e insostenibile come anche questa estate si è visto da più parti. Nelle aree marine non è purtroppo solo la vigilanza che lascia a desiderare ma anche tutto il resto come conferma l'inopinato e sconcertante emendamento presentato dal governo sulla legge finanziaria con il quale si "rilanciano" addirittura le Commissioni di riserva ancorché dimezzate, quando dovrebbe essere ormai chiaro a tutti (ma evidentemente non lo è) che quell'organo gestionale previsto dalla legge cosiddetta sul mare dell'82 non ha nulla a che vedere con la norma e lo spirito della legge quadro del '91. A qualcuno pare proprio si sia fermato l'orologio e sarebbe bene lo ricaricasse il prima possibile.

Anche per questa via come si può vedere ritroviamo il problema della vigilanza come una questione estremamente delicata e per molti versi irrisolta. Ma su questo punto rimando ad alcune puntuali e acute osservazioni e considerazioni di Giuliano Tallone contenute nel libro "I parchi come sistema" (Edizioni ETS euro 18). Ad una seria riflessione su questo come su altri aspetti non giova la resistenza che da troppe parti ancora viene ad una verifica -a sedici anni dalla sua entrata in vigore- di cosa è bene e giusto rivedere della legge quadro. E rifiutare un sereno confronto perché si teme il peggio finirà proprio per rendere più difficile la sua gestione al meglio ossia più efficace aprendo falle -quelle sì- rischiose. Del resto mentre ci si affanna per ribadire che mettere mano alla legge è pericoloso non ci si è "accorti" che notte tempo con il Codice Urbani -tanto per fare un esempio significativo- si sono introdotte norme che rendono più complicato gestire ambiente e paesaggio unitariamente. È accaduto di recente -lo scorso febbraio- con il parco regionale fluviale istituito dalla regione Piemonte a Cuneo. L'avvocatura di Stato infatti ha impugnato con insolita tempestività la legge regionale per contestare al parco la messa a punto del piano anche per la parte paesaggistica come è sempre stato fatto e non solo in quella regione. Insomma mentre da tanti parti si raccomanda e giustamente l'integrazione degli interventi in campo ambientale, proprio all'interno di un parco che questa finalità deve perseguire come suo compito principale la si contesta sulla base di una norma recente passata chissà perché sotto silenzio o quasi.

Anche per questo vi è una comprensibile aspettativa per la terza conferenza nazionale di cui da tempo si parla sebbene finora in termini troppo vaghi e generici. Un terzo appuntamento nazionale dopo quello di Torino può essere utile a condizione però che non si esaurisca in una ennesima passerella ma preveda -a cominciare dalla sua preparazione- un reale e proficuo coinvolgimento delle regioni e delle altre istituzioni specialmente di quelle impegnate nella revisione delle loro legislazioni- penso al Piemonte, alla Lombardia, alla Toscana ecc.

I parchi hanno bisogno di un rilancio non solo superare e rimediare agli effetti perversi della brutta stagione dei commissariamenti ma anche per ridefinire ruoli e ridefinire gli impegni alla luce dei processi e i cambiamenti in atto nel mondo. Non è certo questa una fase in cui ci si può accontentare di qualche generica dichiarazione d'intenti o benevola e compiacente rassicurazione.

Di una vera e propria svolta vi è bisogno specialmente nel momento in cui le istituzioni sia pure tra contrasti e serie difficoltà stanno cercando di ridefinire i propri rapporti e ruoli in base alle modifiche del titolo V della Costituzione.

Questa svolta riguarda a tutti gli effetti i parchi sia nazionali che regionali e con loro il complesso, variegato e disordinato sistema di aree protette -siti comunitari compresi- oggi esistente. E quando si dice parchi si dice anche organici, personale, competenze ossia quell'insieme di risorse indispensabili perché le aree protette non svolgano un ruolo di spalla e marginale come troppo spesso oggi avviene per responsabilità non soltanto ministeriali.

Anche da questo punto di vista la vigilanza dei parchi è chiamata ad un ruolo estremamente impegnativo che richiede competenze e conoscenze anche nuove. Penso -tanto per fare un esempio non certo casuale- ai reati penali nelle aree protette a cui d'intesa con l'AIDAP abbiamo recentemente dedicato un libro della Collana editoriale dell'ETS (*La tutela penale delle aree protette* di Roberto Felici presentazione di Ippolito Ostellino, 16 euro) che inaugura -diciamo così- una serie di strumenti mirati proprio al personale dei parchi. Chissà non valga la pena di dedicare nell'ambito di questa serie di pensare ad una riflessione sul ruolo della vigilanza che ripercorra anche un lungo tratto di strada che al pari di altri rischia di non lasciare tracce utili alla riflessione odierna.

Ma questa -come si dice- è un'altra storia.

Renzo Moschini
Direttore Rivista Toscana Parchi

MODIFICHE AL TESTO UNICO AMBIENTALE

Modifiche al Testo Unico Ambientale del 14 febbraio 2008

D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4, pubblicato in G.U. del 29 gennaio 2008, e in vigore dal prossimo 13 febbraio.

Sono intervenute le modifiche al Testo Unico Ambientale, D.L.vo 152/2006. Viene riscritto interamente in codice in materia di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), VAS (Valutazione Ambientale Strategica), AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), oltre che modificare la parte terza sulle acque e la parte quarta sui rifiuti e bonifiche.

È immediatamente esecutiva, per esempio, la nuova disciplina di VIA, VAS e AIA ovvero le nuove procedure sostituiscono o coordinano tutte le vecchie autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi. I provvedimenti adottati senza VAS o VIA sono annullabili per violazione di legge.

Per quanto riguarda i rifiuti, invece, il deposito temporaneo del produttore diventa più semplice: decade il parametro bimestrale e resta solo il trimestre, sia per i rifiuti pericolosi che per i non pericolosi. In entrambe i casi lo stoccaggio non ha limiti di quantità. Scompare il deposito temporaneo affidato a soggetto terzo. Il recupero agevolato mantiene tutta la sua vigenza. Le procedure semplificate per il recupero, poi, sfuggono all'albo Gestori e ritornano alle province. Le eco-piazzole diventano centri di raccolta di rifiuti conferiti dai "detentori".

Ritorna l'obbligo di vidimazione del registro di carico e scarico, ma a opera delle Camere di Commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo, tassa di concessione governativa.

Questo obbligo andrà assolto dal 13 febbraio da tutti i soggetti interessati.

Rosa Bertuzzi*

*Autrice del "Codice della Caccia e della Pesca" recensito sul numero 19 del bollettino "Il Guardiaparco"

NOTIZIE BREVI

È uscito l'ultimo numero de "La rivista della Natura", evoluzione migliorata di "Parchi e Riserve".

Il primo numero, con la nuova veste grafica e con il nuovo palinsesto editoriale, riporta contributi e notizie relative anche al mondo dei Guardiaparco, anche nella sua veste di portavoce ufficiale della nostra associazione.

In particolare è presente un articolo sul salvataggio di uno stambecco da parte dei Guardiaparco del Parco Nazionale del Gran Paradiso, l'articolo di Marco Rubegni sul recupero di due daini nel Parco della Maremma e un contributo di Stefano Donfrancesco sulla condizione del lupo nel Parco dei Monti Simbruini.

Ricordo a tutti che è possibile abbonarsi con uno sconto riservato ai soci AIGAP reperendo le informazioni necessarie sul sito: www.edinat.it

Si è concluso il Trofeo "Danilo Re" organizzato dalla Provincia di Torino presso gli impianti delle Olimpiadi Invernali 2006.

Alla manifestazione sportiva, che mette in gara Guardiaparco e personale delle aree protette provenienti prevalentemente dai Parchi italiani e stranieri, ha visto la partecipazione di 45 squadre con un totale di circa 200 atleti: 1ª classificata - Germania; 2ª classificata - PN Gran Paradiso; 3ª classificata - Svizzera; le squadre AIGAP al 38°, 41° e 42° posto in classifica generale a squadre. Miglior piazzato AIGAP al 17° con la specialità tiro con la Carabina.

L'AIGAP parteciperà al prossimo Festival dell'Editoria Ambientale "Parco Libri" che si terrà dal 11 al 13 aprile 2008 presso la ex stazione Leopolda di Pisa.

L'occasione sarà data dalla presentazione ufficiale del libro "Tutela penale delle Aree Protette" del dott. Felici nell'ambito dei "Quaderni dell'AIDAP" a cui seguirà un dibattito/seminario realizzato proprio in collaborazione tra l'AIGAP e l'Associazione dei Direttori e dei Funzionari delle Aree Protette.

CRISPI **Beretta** **RISERVA**

La divisa a difesa della natura

beretta

VITERBO - Via Fontecedro, snc
Tel. 0761.391040 - Fax 0761.251792
BOLOGNA - Via dei Mille, 16
Tel. 051.4210832 - Fax 051.244664

m o n d i p a r a l l e l i

Con l'anno nuovo vogliamo avviare una nuova rubrica collaterale alla nostra attività professionale; creare uno spazio dove scrivere di novità e non, in campo cinematografico e editoriale. Siamo tutti invitati a partecipare segnalando ai soci un libro, un film che ci abbia colpito per i suoi contenuti a carattere ambientale, per la fotografia e le ambientazioni o per l'analisi sociale di temi inerenti la nostra professione ed il nostro ruolo nella tutela dell'ambiente.

Vorrei dare il via a questa area del bollettino con un film recentissimo presentato al Torino Film Festival 2007: BIÛTIFUL CAUNTRI, di Esmeralda Calabria, Andrea D'Ambrosio e Peppe Ruggiero, prodotto da Lumière & Co.

Il film, con un taglio da documentario, offre uno spaccato sulla situazione rifiuti in Campania. Lo fa attraverso le parole di pochi personaggi, tutti familiari a chi svolge la professione del Guardiaparco: il principale di questi, è un educatore ambientale mai rassegnato che spende tutte le sue energie per scuotere le coscienze dei suoi concittadini e che ci accompagna in questo viaggio di denuncia di una situazione gravissima,

a tratti grottesca.

Lo affianca un magistrato, attento a sottolineare i meccanismi di collusione tra amministrazioni, politica deviata e criminalità che nel reato ambientale trova un substrato facile e poco rischioso.

Allevatori e contadini arrabbiati, spaesati, spaventati e rassegnati che sembrano personaggi di pasoliniana memoria. A completare il lavoro di documentazione, immagini ed intercettazioni telefoniche concesse dal Comando Tutela Ambientale dei Carabinieri di Caserta e Salerno, che fuggano qualsiasi dubbio sulla "esclusività campana" del problema. Il risultato che si ottiene è una visione a tratti asettica, a tratti passionale, ma sempre inclemente di una realtà che come Guardiaparco non possiamo ignorare.

Film senza lieto fine in grado di infondere l'indignazione che serve a non abbassare la guardia su tutti quei reati ritenuti "minori" e che hanno il potere di restituirci una Natura segnata da tutte le ferite infertagli.

Lucia D'Amato
Riserva Naturale Lago di Vico



BREVE TOSCANA

Venerdì 1 marzo presso la sede versiliese del Parco Regionale delle Alpi Apuane si è tenuto un incontro tra una delegazione della sezione regionale toscana dell'AIGAP composta dal presidente Marco Rubegni e dal vice-presidente Gordon Cavalloni con il neo assessore della Regione Toscana con delega per le aree protette Marco Betti.

Durante l'incontro, che si è svolto in un clima molto informale, è stata presentata l'associazione e sono stati illustrati i problemi legati al nostro particolare inquadramento giuridico e le relative attività istituzionali portate avanti a livello nazionale. È stato poi chiesto all'Assessore di poter ottenere un riconoscimento ufficiale della nostra associazione da parte della Regione come già chiesto al suo predecessore. Su questo punto l'amministratore ha dato buone rassicurazioni mentre si è dimostrato ben meno ottimista su altre importanti questioni come lo stato delle piante organiche.

AGGIORNAMENTI

PROVINCIA DI GENOVA
Servizio di Polizia Provinciale
Convegno:
"LE FONTI DI PROVA
NELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA
AMBIENTALE"
Genova, venerdì 9 maggio 2008
Teatro della Gioventù
Via Cesarea, 14

DIRITTO ALL'AMBIENTE®
Testata giornalistica on line
Seminario:
"LA GESTIONE DEI RIFIUTI:
IL TRASPORTO NAZIONALE E
TRASFRONTALIERO, DEPOSITI,
STOCCAGGI E RECUPERO IN
PROCEDURA SEMPLIFICATA"
Padova, venerdì 4 aprile 2008
Partecipazione gratuita

BREVE ABRUZZO

Domenica 10 Febbraio 2008 a Pescasseroli è stata trovata dai Guardiaparco del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, la carcassa di un lupo di circa 5 anni munito di radiocollare. L'animale faceva parte di un progetto di monitoraggio; era controllato e non apparteneva al branco.

Negli ultimi tempi il segnale era fermo per cui i Guardiaparco del Pnalm, subito insospettiti, si sono messi alla ricerca del carnivoro che hanno trovato ormai privo di vita in località "Le Foche", nel territorio del Comune di Pescasseroli, alla periferia del paese. Era appena morto e sul corpo mostrava un foro. Per il momento non si conoscono ancora le cause del decesso, sarà l'Istituto Zooprofilattico di Teramo a fornire spiegazioni.

Purtroppo l'episodio ci riporta a quanto accaduto lo scorso autunno e alla triste storia legata all'avvelenamento dei 5 orsi e dei tre lupi e che gli avvenimenti non mirano affatto ad attenuarsi.

IL GUARDIAPARCO

Autorizzazione Tribunale di Viterbo n. 548 del 7.7.2005

Redazione
redazione@guardiaparco.it
Direttore responsabile
Silvia Monsagrati
Coordinamento editoriale
Gordon Cavalloni
Progetto grafico
Armando Di Marino
Tipografia
Grafica 2000 - Ronciglione (VT)
Comitato di redazione in fase di definizione.

Hanno collaborato a questo numero:
Gordon Cavalloni, Lucia D'Amato, Stefania Pallotta, Renzo Moschini, Armando Di Marino, Rosa Bertuzzi, Marco Rubegni.

Referenze fotografiche
Giuseppe Anselmi (cop.), Archivio AIGAP (cop).

Editore
Associazione Italiana Guardie dei Parchi e delle Aree Protette
Tutti i diritti riservati © 2008

Stampato su carta ecologica sbiancata senza cloro

Garanzia di riservatezza per i soci
L'editore garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti dai soci. Ai sensi degli artt. 7, 8, 9 Dlgs 196/2003 gli interessati possono in ogni momento esercitare i loro diritti rivolgendosi direttamente a: AIGAP - redazione@guardiaparco.it Il responsabile del trattamento dei dati stessi ad uso redazionale è il Tesoriere Armando Di Marino.

SEDE AIGAP NAZIONALE:
c/o Parco Regionale Alpi Apuane
Via C. del Greco, 11
55047 Seravezza (LU)
Tel. 0584 758244/5 - Fax 0584 758203

Conto Corrente Postale n° 86001963 intestato a "AIGAP - Associazione Italiana Guardie dei Parchi e delle Aree Protette"

E-mail:
info@aigap.it
info@guardiaparco.it
Mailing list:
guardiaparco@yahoo.com
Siti internet:
www.aigap.it
www.guardiaparco.it

È iniziato il nuovo anno e con esso la nuova campagna iscrizioni.

La prima importante novità in merito che vi segnaliamo è il nuovo Conto Corrente Postale, il n° 86001963 intestato a:

AIGAP - ASSOCIAZIONE GUARDIE DEI PARCHI E DELLE AREE PROTETTE
Iscrivendoti all'AIGAP permetterai alla nostra Associazione di continuare nella propria attività di promozione e miglioramento della nostra professione e delle Aree Protette, consentendo il mantenimento dei nostri servizi tra cui i due siti internet aigap.it e guardiaparco.it usufruendo inoltre dei seguenti vantaggi:

- riceverai regolarmente il periodico ufficiale "Il Guardiaparco" direttamente a casa tua per un anno;
- ti aggudicherai il nostro gadget annuale;
- avrai diritto ad uno sconto del 20% su tutti gli eventi formativi e sulle pubblicazioni di "Diritto all'Ambiente";
- potrai abbonarti a alla rivista "Parchi & Riserve" con uno sconto del 20%;
- avrai diritto ad uno sconto del 10% per l'acquisto di pubblicazioni del catalogo "Alberto Perdisa Editore";
- avrai diritto al trattamento riservato ai soci CAI (con sconti fino anche al 40%) presso le strutture ricettive dell'Associazione Rifugi Alpi Apuane e Appennini;
- potrai usufruire di speciale promozioni editoriali riservate ai soci su pubblicazioni tecniche come "Il Codice della Caccia e della Pesca" acquistabile con lo sconto del 40%;
- avrai diritto ad una serie di sconti per pernottamenti in agriturismo.

Vi ricordiamo che anche per quest'anno il costo dell'iscrizione è di soli 12 euro, basta acquistare un testo scontato per i soci AIGAP per recuperare completamente il costo della tessera!; il costo di un caffè al mese.

Consiglio Direttivo AIGAP Nazionale (nominato ad aprile 2007)

Gordon Cavalloni: Parco Alpi Apuane - Presidente
Renato Carini: Parco del Taro Vicepresidente (Pres. Sezione Emilia Romagna e Marche, moderatore mailing list)
Armando Di Marino: Riserva Lago di Vico - Tesoriere (Webmaster guardiaparco.it)
Marco Rubegni: Parco della Maremma - Segretario
Mauro Castrichella: Parco dei Castelli Romani Consigliere (Pres. Sezione Lazio)
Massimo Ciccarelli: Gran Paradiso Consigliere
Lucia D'Amato: Riserva Lago di Vico Consigliere
Roberto Niccoli: Parco Migliarino Consigliere
Gianni Innocenti: Riserva delle Bragge Consigliere

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



sul C/C n°

86001963

di Euro

importo in lettere _____

intestato a:

AIGAP - Associazione Italiana Guardie dei Parchi e delle Aree Protette
c/o Parco Regionale Alpi Apuane - Via C. del Greco, 11 - 55047 Seravezza (LU)

causale:

Quota anno 2008 - Associazione AIGAP

eseguito da _____

Via-Piazza _____

CAP _____ Località _____

BOLLO UFFICIO POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta



sul C/C n°

86001963

di Euro

importo in lettere _____

intestato a:

AIGAP - Associazione Italiana Guardie dei Parchi e delle Aree Protette
c/o Parco Regionale Alpi Apuane - Via C. del Greco, 11 - 55047 Seravezza (LU)

causale: Quota anno 2008 - Associazione AIGAP

ESEGUITO DA

VIA - PIAZZA

CAP

LOCALITÀ

BOLLO UFFICIO POSTALE